

Analisi e commenti

Borse di studio: il regime Irpef e i diversi casi di esenzione - 2

29 Dicembre 2016

Sono numerose le ipotesi in cui la legge, con norme ad hoc, prevede e disciplina espressamente l'esclusione dalla tassazione, in deroga al criterio generale dell'imponibilità

Thumbnail
Image not found or type unknown

Come chiarito nella prima parte del contributo, in linea generale le borse di studio sono assoggettate a Irpef in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente. In deroga a tale regime generale di imponibilità, sono riconosciute esenti, per espressa previsione normativa, alcune particolari tipologie di erogazioni.

Di seguito, si passeranno in rassegna le diverse ipotesi di esenzione, dando conto anche dei chiarimenti offerti dalla prassi dell'amministrazione finanziaria.

Sono riconosciute esenti dall'Irpef le borse di studio corrisposte:

- dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo
- dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 398/1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca *post-dottorato* e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6, legge 398/1989; articolo 4, comma 3, legge 210/1998; **risoluzione 120/E** del 22 novembre 2010). La legge di stabilità 2016 ha esteso il regime di esenzione alle medesime borse di studio corrisposte dalla provincia autonoma di Bolzano (articolo 1, comma 51, legge 208/2015, che ha inserito il comma *6-bis* all'articolo 6 della legge 398/1989; il successivo comma 52 precisa che l'esenzione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa

vigente; **circolare 20/E** del 18 maggio 2016, capitolo I, paragrafo 2)

- per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione 338/E** del 30 ottobre 2002, ha precisato che l’esenzione non spetta per le borse di studio corrisposte ai medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale. In particolare, l’amministrazione finanziaria, sulla base della distinzione tra scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e formazione specifica in medicina generale prevista dal Dlgs 368/1999 e sul presupposto che solo le prime sono incluse nel novero dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione *post* laurea, ha ritenuto che, in mancanza di una espressa disposizione legislativa di segno contrario, il regime di esenzione ai fini Irpef non trova applicazione in ordine alle somme corrisposte per la partecipazione ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Ciò anche in virtù del principio secondo cui le norme di esenzione si pongono in rapporto di eccezione alla regola, ovvero come norme a fattispecie esclusiva, e dunque non sono suscettibili di interpretazione analogica)
- a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di questi ultimi, ai sensi della legge 407/1998
- nell’ambito del programma *Socrates*, istituito con decisione 819/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 (come modificata dalla decisione 576/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio) e bandite a decorrere dal 1° gennaio 2000, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro (articolo 6, comma 13, legge 488/1999). L’amministrazione finanziaria ha precisato che l’esenzione prevista dalla citata norma dipende esclusivamente dalla circostanza che le somme corrisposte siano contenute nel limite di 7.746,85 euro e, pertanto, qualora l’ammontare delle stesse sia superiore alla soglia prevista, esse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percipiente (**circolare del ministero delle Finanze n. 238** del 22 dicembre 2000, paragrafo 2.4)
- per la mobilità internazionale, a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), per l’intera durata del programma Erasmus plus (articolo 1, comma 50, legge 208/2015 e **circolare 20/E del 18 maggio 2016**, capitolo I, paragrafo 1).

Si ricordi, inoltre, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e, quindi, sono escluse da tassazione le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le borse di studio a favore dei familiari degli stessi, anche fiscalmente non a carico (articolo 51, comma 2, lettera f-*bis*, Tuir; **circolare 28/E** del 15 giugno 2016,

paragrafo 2.2).

La borsa di studio esente non concorre alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, chi la percepisce, se non ha altri redditi superiori a 2.840,51 euro, può essere considerato fiscalmente a carico di altri soggetti. In caso di esenzione, inoltre, le somme percepite a titolo di borsa non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

Borse di studio “estere”

In linea generale, devono essere dichiarati in Italia, oltre agli stipendi e alle pensioni, anche i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un Paese estero con il quale non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni (in tal caso il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, in base a quanto previsto dall'articolo 165 del Tuir)
- prodotti in un Paese estero con il quale esiste una convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero (anche in questa ipotesi trova applicazione l'articolo 165 del Tuir)
- prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia (se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero in cui sono stati erogati, il contribuente residente non ha diritto al credito d'imposta, bensì al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, che deve essere chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite).

Ciò premesso, come indicato nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (modelli 730 e Unico Pf), devono essere dichiarate in Italia le borse di studio percepite da contribuenti residenti, a meno che non sia prevista una esenzione specifica.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno di tali Stati esteri e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia. Invece, se la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito, ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

2 - **continua.**

La **prima parte** è stata pubblicata mercoledì 28 dicembre

di

Gennaro Napolitano

URL: [https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/borse-studio-regime-irpef-e-diversi-casi-esenzione-](https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/borse-studio-regime-irpef-e-diversi-casi-esenzione-2)

2